

Statuto "ARCI CIRCOLO SAMO APS"

Premessa

Il Circolo SAMO si è costituito IL 05 NOVEMBRE 2007 e con atto costitutivo e registrato il 30 novembre 2007 all' Ufficio del Registro di San Miniato (pi) al n° 2500 Serie 3 con codice fiscale 91030700487

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ARCI SAMO APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Fucecchio (Firenze), via Provinciale Fiorentina 78/80.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Op. Quarta
Bolchini Pella

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

30 Sono finalità dell'associazione:

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive codificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

35 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tem-

45 pi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. 5

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui

50 alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-

resse generale a norma del presente articolo;

accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle

55attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la
produzione e fruizione culturale;

il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale

alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove

tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale

60(eInclusion);

Articolo 3

1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro

familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5

65del CTS:

promozione del benessere delle persone e del riconoscimento del diritto alla
felicità;

attività ricreative, educative, di formazione e di socializzazione finalizzate

all'inclusione sociale delle fasce marginali della società;

70attività ricreative e di socializzazione per anziani;

attività educative, ricreative e di socializzazione per fasce giovanili di associati

e della popolazione di riferimento; attività educative, ricreative e di

socializzazione per famiglie;

attività di educazione alla cittadinanza;

75attività formative, educative, divulgative sulla storia contemporanea, la Resi-

stenza, il regime fascista nonché sulla Costituzione Italiana e sui contenuti;

promozione e svolgimento di attività artistiche e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spettacoli, rassegne teatrali, musica, festival, mostre, convegni, corsi, seminari, presentazione di libri, film.

promozione e sviluppo delle reti di comunità;

organizzazione e gestione di eventi di promozione ed approfondimento di tematiche di particolare rilevanza sociale e culturale;

attività di beneficenza, sostegno a progetti di solidarietà anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;

attività di promozione e valorizzazione dei beni comuni e del territorio;

promozione e valorizzazione di buone pratiche in materia di sostenibilità ambientale;

attività sportive quali ginnastica e attività fisica adattata, ballo, bocce, freccette, organizzazione di eventi sportivi nelle discipline del calcio e del ciclismo.

Ogni altra attività che sia espressione delle attività di utilità generale sopra individuate.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di

alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

105 II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

110 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

115 L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/lle volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche
120 ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/lle Soci/e

Articolo 5

Il numero dei/lle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le fi-

125

nalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al

Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli/le soci/e hanno diritto a: frequentare la sede dell'Associazione e partecipare

a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; riunirsi

in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e

concorrere all'elaborazione del programma; discutere ed approvare i

rendiconti; eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di

garanzia e di controllo; esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al

Consiglio Direttivo; approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la

modifica dei regolamenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che

abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni

prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a:

rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;

versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle

attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In partico-

lare è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le al-

tri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Asso-

ciazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli orga-

180nismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, da-

gli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a

sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo

185titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso

rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per:

decesso;

190scioglimento dell'Associazione;

mancato pagamento della quota associativa annuale;

dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;

espulsione o radiazione.

Articolo 10

195

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei con-

fronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il

richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera

sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

200inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle

deliberazioni degli organi sociali;

denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e;

l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione,

ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; il commettere o

205 provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei

fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; l'arrecare

in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle

attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;

l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni

210 comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero ad atti

condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali

espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso

215 noto al/la socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso

entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima

Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

220 Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente,

stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

225 eccedenze degli esercizi annuali;

erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

fondo di riserva;

partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

230 Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;

proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;

proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;

contributi pubblici e privati;

235 erogazioni liberali;

raccolte fondi;

ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di

240 esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15

245 Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Per quanto riguarda l'organismo di garanzia e controllo denominato "Collegio dei Sindaci revisori" previsto dall' articolo

30 e 31 del D.lgs 117/2017 il circolo Samo non rientra nei limiti previsti dai due articoli per dotarsi sia dell'organo di controllo che del revisore legale dei conti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/lc soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei/lle soci/e aventi diritto al voto.

275 L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/lle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è re-

280 regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/lle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/lle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20.

Il voto è personale. E' ammessa la possibilità di delega ed un socio può essere delegato da altri tre soci.

Articolo 20

285 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/lle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/lle soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/lle partecipanti.

290 Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/lle soci/e aventi diritto al voto, ed il voto

29 favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a 30 eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/lle soci/e presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio se- 305 greto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati

310 sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/lle soci/e per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

315 a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;

b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni

e firmi gli scrutini;

320c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;

325f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

330i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

335

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 5 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

340I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per

345 compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate,
nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per
competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici
programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici
rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale

355 dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il

Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale

competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica

nel primo Consiglio utile;

- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o

360 impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il/la Segretario/a con compiti di Tesoriere: cura ogni aspetto amministrativo

dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il

Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del

Vicepresidente, tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

365 In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o

Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato

all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla

reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite

all'articolo 28 dello statuto.

370 Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti

a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

convocare l'Assemblea dei soci;

eseguire le delibere dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate

dall'Assemblea;

predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal

rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri

dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di

perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS,

il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Predisporre

l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14

del CTS; individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere

in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e

strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di

missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota

integrativa al bilancio; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la

previsione e programmazione economica dell'anno sociale; predisporre i

regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; all'interno delle

linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del

tesseramento; deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo

scopo uno/a o più Consiglieri/e; deliberare circa le azioni disciplinari nei

confronti dei/le soci/e;

• sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

• stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei/le Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del

425 Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo

Articolo 28

I/lle Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/lle Consiglieri/e.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Norme di Scioglimento

Articolo 29

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei
455 presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/
lle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da
460 un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad
465 ARCI APS o con analoghe finalità, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio
470 residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 30

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del
475 Codice Civile e delle norme vigenti.

Il Segretario

Il Presidente

Renzo Baldini

Armando Cespoli

Esente da bollo art. 82 Dlgs 117/2017.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI SAN MINIATO

17 SET 2019

Registrato 676 SERIE III

~~Valentino Pallante~~
(*) PIAZZA EDIFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE FISCALIALE
FEDERICA MUSLARA